

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Febbraio 2020

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di febbraio	pag. 2
Nuove disposizioni fiscali su <i>benefit</i> auto e buoni pasto	pag. 6
Agevolazioni alle assunzioni nella Legge di Bilancio 2020	pag. 8
Novità 2020: sostegno alla genitorialità	pag. 10
Legge di Bilancio 2020: novità per contribuenti in regime forfetario	pag. 11
Nuovi adempimenti fiscali in caso di appalto	pag. 13
Nuovi limiti alle compensazioni dei crediti d'imposta	pag. 15
Copertura Inail per i <i>riders</i>	pag. 17

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 29 febbraio 2020	pag. 20
--	---------

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2020	pag. 23
--	---------

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Pubblicate le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero

È stato pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2020 il D.I. 11 dicembre 2019 di Ministero del lavoro e Mef, recante la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I. 11/12/2020, G.U. 8/1/2020, n. 5)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Disponibile la versione definitiva dei modelli 730, CU, 770

L'Agenzia delle entrate, in data 15 gennaio 2020, ha comunicato che sono disponibili sul proprio sito le versioni definitive, e le relative istruzioni, dei modelli 730, CU e 770 per il 2020.

Fra le principali novità, si segnala:

- 730/2020 (approvato con provvedimento n. 8945 del 15 gennaio 2020): gli eredi potranno utilizzarlo per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare il 730 semplificato. Inoltre, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4.000 euro e l'aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili;
- CU (approvato con provvedimento n. 8932 del 15 gennaio 2020): sono previsti appositi campi per l'indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti e per gestire le ipotesi in cui l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in *welfare* aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei *benefit*. Sono, inoltre, stati introdotti 3 nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Tfs ex D.L. 4/2019;
- 770/2020 (approvato con provvedimento n. 8963 del 15 gennaio 2020): nel quadro ST è stato inserito un nuovo rigo riguardante i "Dati relativi all'intermediario non residente", nei casi in cui l'intermediario non residente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia attivo come sostituto d'imposta. Sono state apportate anche alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK, per semplificare l'esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Relativamente ai sostituti d'imposta, si segnalano alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe).

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 15/1/2020)

Sisma centro Italia: modalità di versamento dei contributi Inps sospesi

L'Inps, con messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020, ha offerto le istruzioni operative relative alle modalità di versamento dei contributi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo negli anni 2016-2017. A tal fine sono specificate le modalità di applicazione del regime *de minimis* alla riduzione dell'onere contributivo, puntualizzando che l'agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può essere riconosciuta soltanto all'esito degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di stato (Rna).

L'Inps, con messaggio n. 125 del 15 gennaio 2020, ha integrato il precedente messaggio n. 78/2020, precisando che la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020. Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno, pertanto, provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi e al versamento dell'importo della prima rata, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il messaggio fornisce, inoltre, precisazioni sulla riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta per le imprese iscritte nel Rna.

(Inps, messaggio, 13/1/2020, n. 78; Inps, messaggio, 15/1/2020, n. 125)

Fissato il saggio di interesse legale per l'anno 2020

L'Inail, con circolare n. 34 del 17 dicembre 2019, ha comunicato la variazione del tasso degli interessi legali, anche ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili, in seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 293/2019 del Decreto Mef 12 dicembre 2019, che ha fissato allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il saggio degli interessi legali.

Anche l'Inps, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, ha illustrato i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della suddetta variazione.

(Inail, circolare, 17/12/2019, n. 34; Inps, circolare, 7/1/2020, n. 2)

Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali

L'Inps, con circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens. Il termine per effettuare il conguaglio 2019 è quello fissato per il pagamento della denuncia dei mesi di dicembre e di gennaio: le relative scadenze sono, quindi, 16 gennaio 2020 e 16 febbraio 2020.

I conguagli che si riferiscono al Tfr al Fondo di tesoreria e alle misure compensative possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza fissata al 16 marzo.

(Inps, circolare, 27/12/2019, n. 160)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Quota 100: disponibili i moduli per la dichiarazione di ulteriori redditi

L'Inps, con messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020, ha informato che sono disponibili i moduli che i soggetti già in pensione tramite Quota 100 possono utilizzare per dichiarare gli ulteriori redditi percepiti in ciascun periodo d'imposta.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella circolare Inps n. 117/2019, presentando, a corredo della domanda, l'apposito modello AP140.

L'Istituto chiarisce che i soggetti già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi, compilando il modulo AP139, solo nel caso in cui nell'anno precedente abbiano percepito redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione.

(Inps, messaggio, 9/1/2020, n. 54)

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020

L'Inps, con circolare n. 3 del 9 gennaio 2020, ha comunicato che dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Le indicazioni fornite trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

(Inps, circolare, 9/1/2020, n. 3)

MetaSalute: nuova procedura per iscrizione e/o variazione familiari fiscalmente a carico

Il Fondo MetaSalute, con circolare n. 1 dell'8 gennaio 2020, ha reso noto che dal 13 gennaio 2020, nell'Area riservata dipendente, è disponibile la nuova procedura per l'inserimento e/o la variazione del proprio nucleo familiare.

(MetaSalute, circolare, 8/1/2020, n. 1)

Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi I trimestre 2020

L'Inps, con messaggio n. 13 del 3 gennaio 2020, ha indicato i tassi per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2020.

(Inps, messaggio, 3/1/2020, n. 13)

Fondo di solidarietà del credito: compilazione UniEmens

L'Inps, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2020, ha offerto le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso UniEmens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito.

(Inps, circolare, 3/1/2020, n. 1)

Datori di lavoro agricoli: precisazioni sul messaggio n. 4099/2019

L'Inps, con messaggio n. 4791 del 20 dicembre 2019, ha offerto precisazioni sul messaggio n. 4099/2019, che aveva fornito le istruzioni operative per fruire dell'incentivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, precisando che i datori di lavoro, compresi quelli agricoli, che intendano fruire dell'incentivo, dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale Inps di riferimento per il recupero dell'incentivo da aprile 2019 a ottobre 2019, mentre a decorrere dal mese di novembre 2019 dovranno esporre il beneficio nelle relative denunce.

Considerato che i termini per l'invio della dichiarazione trimestrale relativa al IV trimestre 2019, riferita ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, scadono il 31 gennaio 2020, l'Istituto precisa che i datori di lavoro agricoli che intendano fruire dell'incentivo dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale Inps di riferimento per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile a settembre 2019, mentre dovranno esporre il beneficio spettante per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2019 nel DMAG di competenza del IV trimestre 2019.

(Inps, messaggio, 20/12/2019, n. 4791)

Assicurazioni infortuni per lavoro domestico: pubblicati il Decreto e la circolare Inail

È stato pubblicato, nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, il Decreto 13

novembre 2019, emanato di concerto col Mef, relativo alle novità per calcolo e versamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico, previste dall'articolo 1, comma 534, L. 145/2018, e dalla determinazione presidenziale Inail n. 212/2019. In base al Decreto sono soggette all'obbligo di assicurazione le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono esclusivamente attività di lavoro domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. Il premio assicurativo, da versare con modalità telematiche, è pari a 24 euro annui. L'assicurazione comprende casi di infortunio per causa violenta e virulenta avvenuti a causa del lavoro domestico, che comportino un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6%. Quando dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15% è erogata una somma aggiuntiva, a titolo di prestazione *una tantum*, di importo pari a 300 euro.

L'Inail, con circolare n. 37 del 30 dicembre 2019, ha illustrato i servizi telematici realizzati in attuazione delle disposizioni del Decreto 13 novembre 2019 relativamente a: obbligo assicurativo, premi assicurativi, modalità di iscrizione e di pagamento degli stessi e regime sanzionatorio.

Inoltre, in ottemperanza all'articolo 11, Decreto 13 novembre 2019, in base al quale i rapporti tra l'Inail e gli assicurati o i loro delegati vengono gestiti con modalità telematiche, la determinazione presidenziale n. 492 del 30 dicembre 2019 ha definito le modalità e i tempi per l'avvio dei servizi telematici per l'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 13/11/2019; Inail, circolare, 30/12/2019, n. 37;

Inail, determina Presidente, 30/12/2019, n. 49)

SALUTE E SICUREZZA

Implementato il Cruscotto infortuni telematico

L'Inail, con circolare n. 33 del 13 dicembre 2019, ha reso noto che a decorrere dal 17 dicembre 2019 è stata rilasciata un'implementazione al servizio telematico "Cruscotto infortuni", che consente agli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati Inail, di consultare i dati riguardanti le comunicazioni d'infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all'Inail a partire dal 12 ottobre 2017.

(Inail, circolare, 13/12/2019, n. 33)

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI SU *BENEFIT* AUTO E BUONI PASTO

A mezzo delle Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni tributarie riguardanti alcune voci relative alla composizione del reddito da lavoro dipendente. Tali novità normative, tuttavia, andranno a impattare sui cedolini paga del 2020 con differenti tempistiche.

Benefit auto aziendale

Si ricorda che nel caso di uso, da parte del dipendente, di un'auto aziendale per uso promiscuo o soltanto privato, la normativa prevede l'emersione di un *benefit* soggetto a relativa tassazione e contribuzione.

Nel caso specifico, la nuova Legge interviene sulla quantificazione del *benefit* previsto per un utilizzo promiscuo dell'auto, ossia per lavoro e per uso privato (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), andando a modificare la valorizzazione **a partire dal 1° luglio 2020**. Per i contratti stipulati **fino al 30 giugno 2020**, quindi, resta in vigore la disciplina finora applicata.

In specifico, la norma citata prevede, al momento, una valorizzazione del *benefit* pari al "30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia".

Tale disposizione, per le concessioni in uso effettuate a partire dal secondo semestre 2020, subisce un'integrale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂).

Si riassume schematicamente il testo della nuova norma:

Tipologie di auto distinte per emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO ₂)	Valorizzazione del <i>benefit</i>
Emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km	Valore pari al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km	Valore pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	Valore pari al 40% per l'anno 2020, e al 50% a decorrere dall'anno 2021, dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km
Emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km	Valore pari al 50% per l'anno 2020, e al 60% a decorrere dall'anno 2021, dell'importo corrispondente a una percorrenza

Come si può notare, nel nuovo regime la valorizzazione del *benefit* rimarrà invariata soltanto per veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, mentre sarà addirittura premiale, con valorizzazione al 25%, per chi utilizzerà mezzi con emissioni non superiori a 60 g/km. La penalizzazione, al contrario, avverrà per i veicoli che supereranno le emissioni di 160 g/km, ovvero di 190 g/Km, per i quali viene addirittura previsto uno scalino di aumento tra la seconda metà del 2020 e il 2021.

Queste nuove disposizioni, che mostrano una chiara attenzione per la tutela ambientale, porteranno, tuttavia, alcune complicazioni per gli operatori, i quali dovranno valutare ai fini del corretto calcolo, coi documenti del mezzo concesso in uso, la classe di emissioni cui l'auto appartiene.

Le modifiche per i buoni pasto

La recente Legge di Bilancio ha, inoltre, modificato l'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove era stabilita la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente per buoni pasto per un valore giornaliero pari a 5,29 euro, se in formato cartaceo, aumentato da 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

A partire dal 1° gennaio 2020, la nuova disposizione prevede la non imponibilità delle *“somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”*.

Si riscontra, quindi, una duplice innovazione circa i valori giornalieri del singolo buono pasto che, *ex lege*, non rientreranno nella base imponibile fiscale e contributiva:

- per i buoni pasto cartacei, il valore giornaliero non imponibile del singolo buono scende, infatti, da 5,29 a 4 euro;
- per i buoni pasto elettronici, già in precedenza premiati sotto il profilo impositivo, il predetto valore aumenta da 7 a 8 euro.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), pubblicata sulla G.U. n. 304/2019, S.O. n. 45, ha previsto alcune agevolazioni per le assunzioni di giovani lavoratori. In attesa delle opportune istruzioni che saranno emanate dall'Inps, vediamo qui di seguito, in sintesi, le principali peculiarità.

Contributi apprendisti I livello

La norma introduce una specifica agevolazione in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e assumano, nel corso del 2020, giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni, con contratto di apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio contributivo spettante è pari al 100% per i primi 3 anni di contratto. Resta ferma l'aliquota contributiva del 10% per gli anni successivi al terzo.

Bonus assunzione giovani *under 35*

Con apposita disposizione, viene prorogato a tutto il 2020 l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani *under 35* assunti per la prima volta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Destinatari dell'esonero sono tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori. L'agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è prevista strutturalmente per i giovani *under 30* ed era estesa per il 2018 agli *under 35*. La Legge di Bilancio, oltre a prevedere, come detto, la proroga per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, dà piena attuazione anche all'esonero previsto per le aziende che hanno ampliato l'organico nel 2019, come previsto dal c.d. Decreto Dignità, che però era subordinato, ai fini della piena operatività, all'emanazione di un apposito D.M., mai emanato. Sul recupero della contribuzione si attende la circolare Inps.

È opportuno qui ricordare che viene riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro all'anno, riparametrato e applicato su base mensile. Come anticipato, il giovane, per poter consentire l'utilizzo dell'agevolazione, non dovrà essere mai stato assunto a tempo indeterminato né presso altri datori di lavoro né presso il medesimo che procederà all'assunzione. L'agevolazione contributiva è riconosciuta anche nel caso in cui ci sia una trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, purchè ciò avvenga prima del raggiungimento dei 35 anni e, ovviamente, quest'ultimo sia per il lavoratore il primo contratto a tempo indeterminato. Come per tutte le assunzioni agevolate, anche in questo caso il datore di lavoro dovrà rispettare le ordinarie condizioni richieste dalla normativa vigente, ovvero applicazione del Ccnl quantomeno per la parte economico-normativa, correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi nonché dei principi fissati dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Bonus giovani eccellenze

In questo caso, la Legge di Bilancio 2020 non ha prorogato l'incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono giovani eccellenze a tempo indeterminato (o trasformato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine), ma ha solo fornito regole per effettuare i controlli sul *bonus*, rendendo quindi, di fatto, operativo quanto già introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Come si ricorderà, l'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno assunto con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, giovani in possesso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, prima del compimento del 30° anno di età e entro la durata legale del corso di studi.

Oltre a ciò, il beneficio è riconosciuto anche ai giovani che hanno ottenuto, nel medesimo arco temporale, il dottorato di ricerca entro il compimento del 34° anno di età.

L'agevolazione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro. Per poterne beneficiare i datori di lavoro dovranno rispettare quanto già visto per l'assunzione *under 35* oltre a soggiacere alle regole comunitarie del c.d. *de minimis*.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ 2020 - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga della validità di alcuni istituti introdotti in via sperimentale a sostegno della genitorialità, quali il congedo obbligatorio del padre e il *bonus* bebè, nonché l'aumento del c.d. *bonus* asili nido.

Congedo del padre: 7 giorni obbligatori più uno facoltativo

Il congedo obbligatorio del padre lavoratore, inteso quale diritto autonomo che si aggiunge a quello della madre lavoratrice, indipendentemente dal diritto della stessa al congedo di maternità, è stato introdotto in via sperimentale dal 2013 al 2015 e poi prorogato per il 2016 e confermato anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 con una durata, rispettivamente, di 2, 4 e 5 giorni.

Il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio, contemporaneamente o successivamente alla fruizione del congedo di maternità da parte della madre.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la proroga:

- del congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, elevandone la durata da 5 a 7 giorni;
- della possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Modifiche al *bonus* bebè

L'assegno mensile di natalità era erogato ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019. La Legge di Bilancio 2020 ne ha però disposto:

- il riconoscimento anche per ogni figlio nato o adottato nel 2020;
- la corresponsione solo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
- l'estensione anche a nuclei familiari che abbiano un Isee superiore a 25.000 euro.

Pertanto, considerando che la misura del *bonus* varia in base al valore dell'Isee, per i nati nel 2020 l'importo è di:

- 1.920 euro annui per i nuclei con Isee non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro annui per i nuclei con Isee superiore a 7.000 euro, ma non a 40.000 annui;
- 960 euro annui per i nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro.

L'importo dell'assegno è aumentato del 20%, se richiesto per un figlio successivo al primo.

Dato il tenore letterale della norma, parrebbe venir meno, tra i requisiti necessari, quello del possesso di un Isee non superiore a 25.000 euro/anno.

Bonus asili nido

Il contributo, volto a sostenere le famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016, può essere erogato:

- sotto forma di “contributo asili nido”, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (è erogato mensilmente, fino a concorrenza dell'importo massimo mensile per ogni retta pagata e documentata);
- oppure, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (è erogato in un'unica soluzione, fino al limite di importo massimo).

Il contributo è stato introdotto dal 2017 ed è corrisposto direttamente dall'Inps nei limiti delle risorse allo scopo stanziate. Fino al 2018 era pari a massimo 1.000 euro annui. Per il triennio 2019-2021 era stato aumentato a massimo 1.500 euro, ma la Legge di Bilancio 2020, rendendo strutturale l'aumento a 1.500 euro dal 2019, ha anche disposto l'incremento del suo valore di:

- 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 25.000 euro (per un totale di 3.000 euro);
- 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 a 40.000 euro (per un totale di 2.500 euro).

Dal 2022 è comunque prevista la possibilità di rideterminarne l'importo.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2020 - NOVITÀ PER CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO

La recente Legge di Bilancio (L. 160/2019) è intervenuta a modificare i requisiti utili affinché un soggetto contribuente possa legittimamente applicare il regime fiscale c.d. forfetario, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 54 ss., L. 190/2014.

Viene adesso previsto che il suddetto regime sia applicabile da parte di quei contribuenti che, nell'anno precedente, abbiano rispettato tutti i seguenti limiti:

abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

abbiano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche assunti a progetto, comprendendovi, inoltre, le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolto da familiari (ex articolo 60, Tuir).

Si fa notare, circa i predetti requisiti, che la norma previgente prevedeva un tetto massimo delle spese sostenute per lavoro dipendente, pari a 5.000 euro. Al contempo, si è provveduto a eliminare l'ulteriore requisito relativo al costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, che alla chiusura dell'esercizio non doveva superare 20.000 euro.

Detto regime, pertanto, potrà adesso essere utilizzato da una platea di soggetti più ampia.

Viene, inoltre, stabilito che non potranno accedere al regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir, eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale limite non sarà necessaria laddove il rapporto di lavoro sia cessato.

Per converso, la Legge di Bilancio ha provveduto ad abrogare l'altro regime forfetario previsto con L. 145/2018, che avrebbe dovuto avere inizio col 2020, riguardante i soggetti con compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI IN CASO DI APPALTO

Si comunica che con la conversione del D.L. 124/2019 a opera della L. 157/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore nuovi adempimenti fiscali a carico di appaltatori e committenti.

Di seguito i principali aspetti operativi.

Decorrenza

Con la risoluzione n. 108/E/2019, l'Agenzia delle entrate ha specificato che i nuovi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio, che si dovranno versare in febbraio 2020, ossia entro il 17 febbraio, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.

Perimetro di applicazione della norma

Il nuovo articolo 17-*bis*, D.Lgs. 241/1997, afferma che i soggetti individuati dall'articolo 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 (sostituti d'imposta), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell'opera e del servizio.

Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito, nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Tale esclusione dovrà essere tuttavia certificata dall'Agenzia delle entrate, tramite un Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi.

Gli obblighi e le responsabilità in capo al committente

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all'azienda appaltatrice) trasmettono su richiesta del committente a quest'ultimo:

- copia delle deleghe di versamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori (Report Lavoratori), con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Sanzioni a carico del committente

Qualora il committente, alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, 5 giorni dopo quello di scadenza dei versamenti), non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall'esame della documentazione prodotta, risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria fino a un massimo del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i 90 giorni successivi, deve informare l'Agenzia delle entrate competente per territorio.

In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.

Gli obblighi in capo all'appaltatore

Gli appaltatori, affidatari e subappaltatori devono:

- suddividere per ciascuna commessa le ore di lavoro dei singoli lavoratori interessati nell'opera o nel servizio endoaziendale;
- effettuare le ritenute fiscali per ciascun lavoratore subordinato e/o autonomo, tenendo suddivisi gli importi a seconda dell'impegno nelle varie commesse mensili;
- versare tramite delega di pagamento F24 le imposte in relazione a ciascun committente. A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che si dovrà indicare il codice identificativo "09" nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente;
- inviare al committente la delega di pagamento delle imposte entro 5 giorni dalla scadenza di versamento;
- inviare al committente il Report Lavoratori.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA

Il Decreto Fiscale ha introdotto alcune rilevanti novità in ordine alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

- ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza, tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva;
- ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fiscoline). Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate da soggetti non titolari di partita Iva.

Al fine di chiarire meglio i nuovi adempimenti, l'Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 110/E/2019, di cui riportiamo qui di seguito i tratti essenziali.

⇒ *Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito*

Sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie (si veda la [tabella allegata](#)):

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, analogamente a quanto già specificato in altri documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

I tecnici dell'Agenzia precisano che la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap. In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa

dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Per i crediti Iva, naturalmente, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

⇒ *Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate*

Relativamente all'estensione, alla generalità dei contribuenti, dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta, e stante lo specifico riferimento normativo anche ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", è utile precisare che tale obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta: recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, *bonus* 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella [tabella allegata](#) alla presente, appartenenti alle seguenti categorie:

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi⁶;
- sostituti d'imposta.

Al riguardo, come già anticipato, si ricorda che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";
- avvalendosi di un intermediario abilitato.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Le informative per l'azienda

Oggetto: COPERTURA INAIL PER I *RIDERS*

Con istruzione operativa del 23 gennaio 2020, l'Inail ha fornito le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l'obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. *riders*), rinviando a successiva circolare la trattazione più approfondita del nuovo regime assicurativo che decorre dal 1° febbraio 2020.

Soggetti tutelati e attività lavorative assicurate

Il D.L. 101/2019 ha modificato il D.Lgs. 81/2015, estendendo l'obbligo assicurativo Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Pertanto, la tutela assicurativa Inail è estesa, dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.

Soggetti tenuti all'obbligo assicurativo e relativi adempimenti

L'impresa di *delivery* che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuta, dal 1° febbraio 2020, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro; in particolare, deve trasmettere all'Inail, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d'inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l'attività di consegna dei beni per conto altrui.

Qualora, invece, l'impresa sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall'assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, con riferimento all'attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

La violazione dei termini indicati configura evasione dell'obbligo assicurativo.

Nelle denunce di esercizio o di variazione occorre dichiarare:

- la lavorazione svolta dai lavoratori, indicando anche il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati per effettuare le consegne, perché la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne;

- la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa la modalità a piedi (ad esempio, consegna merce con velocipede 50%, con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza l'ausilio di mezzi di trasporto 15%).

L'attività dei *riders* è classificata alla voce 0721 delle nuove tariffe dei premi Inail, se svolta con l'ausilio di veicoli a 2 ruote o assimilabili (inclusa la consegna senza mezzi di trasporto), mentre l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi comporta l'attribuzione di una diversa voce di tariffa.

L'importo del premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta.

La retribuzione imponibile è quella convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. La retribuzione giornaliera convenzionale è annualmente rivalutata.

Il premio è posto a totale carico dell'impresa e deve essere versato in via anticipata.

Il premio, in fase di avvio dell'assicurazione, è calcolato sulle retribuzioni presunte indicate dall'impresa nella denuncia di esercizio o di variazione, salvo successivo conguaglio (regolazione) da effettuare con l'autoliquidazione successiva.

Per la determinazione delle retribuzioni presunte, le aziende dovranno moltiplicare il numero complessivo delle giornate di effettiva attività, che si presume saranno svolte da tutti i *riders*, che si stima si collegheranno alla piattaforma digitale, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a 48,74 euro.

Con l'autoliquidazione 2021 sarà calcolata la regolazione del premio assicurativo dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata per tale anno e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori nel 2020.

Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal *riders* almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Le retribuzioni presunte stimate complessivamente per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e il 31 dicembre dovranno essere suddivise in percentuale in relazione all'incidenza della consegna dei beni rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati.

Il premio assicurativo non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Successivamente alla presentazione della denuncia di iscrizione o di variazione, l'azienda riceverà, via Pec, a seconda della diversa fattispecie di denuncia, il certificato di assicurazione e conteggio dei premi, o il certificato di variazione e conteggio del premio, con l'indicazione dell'importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nel certificato stesso.

Per gli anni successivi al primo, il committente liquiderà direttamente i premi relativi alla regolazione dell'anno precedente e alla rata anticipata per l'anno in corso, sulla base del numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i *riders*.

Denunce di infortunio e di malattia professionale

L'impresa ha l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l'impresa deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di Legge. In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

L'impresa deve, inoltre, inviare la comunicazione dei dati dell'infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore.

Il lavoratore autonomo è obbligato a dare immediata notizia al committente di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale, fornendo il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. L'obbligo di denuncia di infortunio e l'obbligo di denuncia di malattia professionale decorrono dalla data in cui sono stati comunicati gli estremi del certificato medico. Non ottemperando a tale obbligo, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Prestazioni

I lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall'Istituto, hanno diritto alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, quali l'indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall'Istituto alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.

La base del calcolo delle prestazioni è la medesima retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per il calcolo della retribuzione imponibile.

Infortunio *in itinere*

I lavoratori sono assicurati per tutti gli eventi infortunistici avvenuti in occasione di lavoro, nonché per l'infortunio *in itinere*.

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 29 FEBBRAIO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 29 febbraio 2020, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Mercoledì 5 febbraio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Domenica 16 febbraio (slitta a Lunedì 17 febbraio)

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di congruaggio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2019.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della IV rata trimestrale dei contributi relativi al 2019.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Giovedì 20 febbraio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2019, relativi agli agenti e rappresentanti.

Sabato 29 febbraio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica (slitta a Lunedì 2 marzo)

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2019/2020, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

Inail – Domanda riduzione tasso (slitta a Lunedì 2 marzo)

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).

Scadenze contrattuali

Circolare n°

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2020.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - ACCORDO 23 OTTOBRE 2019	
UNA TANTUM	Livello Q1: € 217,11

AUTOSTRAD E TRAFORI CONCESSIONARI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2019	
LAVORO A TEMPO PARZIALE - ORARIO DI LAVORO	Per il periodo di vigenza del Ccnl i lavoratori con contratto a 880 ore annue, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 16 dicembre 2019, possono chiedere l'aumento stabile della durata della prestazione a 960 ore annue, tra il 1° e il 15 febbraio 2020, per le prestazioni decorrenti dal 1° marzo 2020.

CENTRI ELABORAZIONE DATI – CED - ACCORDO 13 DICEMBRE 2018	
MINIMI TABELLARI	Livello Q/Direzione: € 2.718,69

COIBENTI INDUSTRIA - ACCORDO 19 DICEMBRE 2019	
UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 90

GUARDIE AI FUOCHI - ACCORDO 18 DICEMBRE 2019	
UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 200

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO - ACCORDO 8 FEBBRAIO 2018													
LAVORO A TERMINE - PERSONALE EXTRA	In mancanza di retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa territoriale, il compenso orario rapportato a un servizio minimo di 4 ore è così determinato: <table border="1"><thead><tr><th>Livello</th><th>Importi orari dal 1.2.2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>14,38</td></tr><tr><td>5</td><td>13,69</td></tr><tr><td>6S</td><td>13,10</td></tr><tr><td>6</td><td>12,94</td></tr><tr><td>7</td><td>12,11</td></tr></tbody></table>	Livello	Importi orari dal 1.2.2020	4	14,38	5	13,69	6S	13,10	6	12,94	7	12,11
Livello	Importi orari dal 1.2.2020												
4	14,38												
5	13,69												
6S	13,10												
6	12,94												
7	12,11												
MINIMI TABELLARI	Livello QA: € 1.648,93 ⇒ <i>Pubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari di 3° e 4° cat.</i>												

	Livello QA: € 1.643,25
--	------------------------

STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI ANPIT - ACCORDO 31 GENNAIO 2018

MINIMI TABELLARI	Livello QA: € 2.286,24
-------------------------	------------------------

TERZIARIO FEDERDISTRIBUZIONE - ACCORDO 19 DICEMBRE 2018

ASSISTENZA INTEGRATIVA	<p>⇒ <i>Impiegati e operai</i></p> <p>L'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16 euro, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto;</p> <p>È, inoltre, dovuta una quota <i>una tantum</i> obbligatoria a carico dell'azienda, pari a 30 euro per ciascun iscritto: la quota sarà dovuta solo dalle aziende che iscrivano per la prima volta i lavoratori al Fondo.</p> <p>⇒ <i>Quadri</i></p> <p>L'azienda che ometta il versamento della contribuzione a suo carico è tenuta a erogare al quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 37 euro, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.</p>
-------------------------------	--

TURISMO CONFESERCENTI - ACCORDO 18 LUGLIO 2018

LAVORO A TERMINE - PERSONALE EXTRA	<p>I valori dei compensi orari per il personale dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, alberghi diurni e stabilimenti balneari, sono aumentati dei seguenti importi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importi orari dal 1.2.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td>6S</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table>	Livello	Importi orari dal 1.2.2020	4	0,29	5	0,27	6S	0,26	6	0,26	7	0,24
Livello	Importi orari dal 1.2.2020												
4	0,29												
5	0,27												
6S	0,26												
6	0,26												
7	0,24												
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Pubblici esercizi</i></p> <p>Livello QA: € 1.648,93</p> <p>⇒ <i>Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori</i></p> <p>Livello QA: € 1.643,25</p>												

TURISMO CONFLAVORO PMI - ACCORDO 12 SETTEMBRE 2018

MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Pubblici esercizi, ristorazione collettiva, stabilimenti balneari, alberghi diurni e agenzie di viaggio</i>
-------------------------	--

	Livello QA: € 2.191,70
--	------------------------

	⇒ <i>Pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori</i>
--	---

	Livello QA: € 2.185,50
--	------------------------